



UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il giudice sportivo nazionale, ritenuta la propria competenza relativamente ai fatti in oggetto dell'esposto presentato dalla Polisportiva Nautica Katana, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Lucia Romano, così decide

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito della suddetta segnalazione la Procura Federale con provvedimento n.7 del 14/07/2016, ha aperto il procedimento rimettendo gli atti all'odierno giudicante relativamente ai fatti di sua competenza.

Con ordinanza del 15/07/2016 si è ritenuto opportuno rinviare l'odierno procedimento al 26 luglio al fine di svolgere verifiche e acquisire documenti attinenti ai fatti contestati concedendo alle parti termine sino al 25 luglio per il deposito di eventuali memorie difensive e documenti inerenti alle circostanze lamentate.

Con e mail del 15 luglio u.s. il Sig. Maurizio Pelli ha evidenziato che con provvedimento del 9/07/2016 il Presidente D.A.C. Sig. Vitantonio Fornarelli lo ha autorizzato ad arbitrare gli incontri delle partite di serie A maschile 2016 svoltesi a Roma il 10 luglio u.s.; inoltre, in ordine all'incompatibilità, ha osservato che nessuna violazione può essere sollevata in ragione del fatto che la norma invocata dall'esponente non coinvolge il Collegio arbitrale.

Con e mail inviata nei termini previsti dalla suddetta ordinanza, il Direttore di gara Daniele Insabella ha dichiarato che in virtù di improvvisa convocazione del Fornarelli del 9/7/2016 il Sig. Maurizio Pelli si è presentato sul campo di gara la mattina del 10 luglio; il medesimo Direttore di gara ha altresì precisato che *"in quella partita c'era stato un piccolo problema col collegamento on-line del sistema gestionale e che il comitato organizzatore alla mia segnalazione che il referto al sistema non era completa, ha subito provveduto a sistemare tutto senza inficiare in nessun modo il risultato finale della partita stessa"*.

Orbene, da un punto di vista processuale la fase istruttoria è stata esaurientemente assolta, e ogni documentazione o informazione acquisita può ritenersi sufficiente ai fini del decidere.

A conclusione delle indagini svolte e dall'esame della documentazione sottoposta in visione, questo giudicante, dovendo decidere sulla base dei fatti e secondo diritto, provvede come segue.

In ordine alla contestata violazione dell'art. 28 del regolamento arbitrale, che prevede che *"sono esonerati dall'attività agonistica nazionale durante il loro mandato, salvo che la D.A.C. autorizzi diversamente nei casi di effettiva necessità dovuta ad improvvisa o a carenza di organico nelle giurie designate: il Presidente del Collegio; I Consiglieri della D.A.C."*, risulta *ictu oculi* che l'arbitro Maurizio Pelli è stato formalmente autorizzato dal Presidente D.A.C. ad arbitrare le partite della serie A maschile 2016 dello scorso 10 luglio e ciò in virtù di improvviso impedimento dell'arbitro Massimo Santoro.

Detta autorizzazione risulta perfettamente in linea con il dettato normativo dell'art. 28 del regolamento arbitrale che per l'effetto elimina in radice qualsivoglia dubbio sulla legittimità della convocazione.

Non è sindacabile, poi, *"l'effettiva necessità"* che ha comportato la convocazione del Pelli, anche se dalle risultanze acquisite risulta chiaramente che a seguito dell'incidente stradale occorso all'arbitro Massimo Santoro il Presidente D.A.C. Fornarelli si è determinato a conferire l'autorizzazione.

In merito, invece, all'invocata violazione dell'art. 29 del r.a., che prevede che *"l'attività di ufficiale di gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva"*, è chiaro che il divieto indicato dal primo comma della norma in esame non va esteso ai rappresentanti del Collegio degli Ufficiali di Gara, ciò anche in ragione della previsione del secondo comma del medesimo articolo che prevede che *"al termine del mandato, su richiesta, gli stessi interessati potranno essere reinseriti nel Collegio degli Ufficiali di Gara"*.



In riferimento, poi, all'erroneità e/o illegittimità del referto arbitrale della partita Polisportiva Nautica Katana / S.S. Lazio, non si intravede alcuna irregolarità nella sua formazione.

Del resto, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Direttore di Gara Daniele Insabella si evince che durante la compilazione del referto v'è stato un problema di collegamento al sistema gestionale che però il comitato organizzatore ha subito provveduto a sistemare.

PQM

non ravvisando alcuna violazione alle norme federali, rigetta l'esposto e per l'effetto archivia il procedimento confermando il risultato della partita tra la S.S. Lazio e la Polisportiva Nautica Katana e la relativa retrocessione di quest'ultima.

Roma, 26/07/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
ft. Avv. Giuseppe De Pascale